



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - CONTROLLO E BONIFICA (cod. 2B.00)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 03 DEL 28 gennaio 2013

OGGETTO: D.M. 7/02/2011 - "Prescrizioni delle misure di profilassi fitosanitaria da attuare su tutto il territorio regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* - Approvazione del <Piano di azione Regionale>, Aggiornamento della **zona di contenimento** e nuova delimitazione delle **zone infestate e cuscinetto**, alla data del **31/12/2012**".

Larino, **28 gennaio 2013**



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
"Applicazioni Normative Fitosanitarie,
Sorveglianza e Certificazione Fitosanitaria
Sanzioni Amministrative"

Dr Agr. Aldo Amato

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore del Servizio
(denominazione Servizio)
(nome e cognome)

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------|
| ALLEGATI | <input checked="" type="checkbox"/> | N. 03 |
| | NO | |

Atto da pubblicare

Integralmente

Per estratto

Sul sito Web

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
"Fitosanitario Regionale - Controllo e Bonifica"
Dott. Agr. Nicola Di Lisa



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

VISTA la L.R. 08/04/1997 n. 7 e successive modificazioni - la D.G.R. n. 256 del 19/3/2007 “*Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politica, dei direttori generali e dei dirigenti*”;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 31 del 20/09/1996 “*Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale*”;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.*” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- ❖ prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- ❖ istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il decreto del MIPAAF del 7 febbraio 2011, concernente: “**Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.**” che all’articolo 2, comma 2 definisce:

- ✚ «**zona di contenimento**»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione come definito al punto 3 dell’Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;
- ✚ «**zona infestata**»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell’organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano i suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;
- ✚ «**zona cuscinetto**»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;
- ✚ «**zona delimitata**»: l’area costituita dall’insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 1439 concernente: D.M. 9 novembre 2007 <<Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*. Presenza del punteruolo rosso delle palme sul territorio regionale – APPLICAZIONI>> con la quale è stata definita per la prima volta, la “zona infestata” e la “zona cuscinetto” e sono state delimitate le aree del territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma e nella quale sono state indicate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTO il “Piano d’azione nazionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (MiPAAF) nella seduta del 15 e 16 dicembre 2010, in attuazione della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE;

VISTA la (DD) Determinazione Dirigenziale N. 001 del 25/01/2012 “**D.M. 7/02/2011** - “Prescrizioni delle misure di profilassi fitosanitaria da attuare su tutto il territorio regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* - Approvazione del <**Piano di azione Regionale**>, Aggiornamento della **zona di contenimento** e nuova delimitazione delle **zone infestate e cuscinetto**, alla data del **31/12/2011**”.

CONSIDERATO CHE

- dai monitoraggi effettuati successivamente alla D.G.R. 29 dicembre 2008 n. 1439 ed alla DD n. 001 del 25 gennaio 2012, di delimitazione delle aree, sono stati individuati nuovi focolai in aree ritenute precedentemente indenni e contigue a quelle già delimitate;
- ormai dai risultati dei controlli annuali svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi tre anni sul territorio della Regione Molise, non risulta possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo, né la sua eradicazione nelle aree del territorio precedentemente delimitate con la suddetta D.G.R. e la DD n. 001 e che quindi, occorre ampliare la precedente “**zona delimitata**”;
- ai sensi e per gli effetti del decreto del MIPAAF 7/2/2011 il punteruolo rosso è un organismo nocivo da sottoporre a interventi obbligatori volti al suo contenimento e che, all'osservanza di tali obblighi sono tenuti i proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi dove sono presenti piante sensibili, con oneri e spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 10 dello stesso Decreto Ministeriale e dell'art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19/8/2005;
- il SFR attua annualmente un costante monitoraggio su tutto il territorio regionale;
- non esiste un intervento risolutivo che riesca a garantire risultati certi per il controllo del *R. ferrugineus* e che pertanto, una corretta strategia di difesa si deve basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta, dipende in molti casi, dalle specifiche circostanze;
- il *R. ferrugineus* in Molise è ormai presente in quasi tutte le aree dove vi sono piante sensibili per cui occorre differenziare le misure fitosanitarie da adottare in tali aree da quelle da adottare in occasione di nuovi ritrovamenti;
- diverse amministrazioni Comunali Molisane, per effetto dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 7/2/2011 e con i poteri conferiti dal combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, hanno assunto, con propri atti, funzioni di controllo dell'infestazione imponendo gli interventi di contenimento previsti nel Piano di Azione Regionale stabilito dal SFR ed approvato con DD n. 001 del 25/1/2012, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutelare la pubblica incolumità ed il decoro urbano;

RITENUTO DI DOVER AGGIORNARE

- la “**zona delimitata**”, ai sensi del succitato Decreto MiPAAF del 7/2/2011, interessata dal *Rhynchophorus ferrugineus*, secondo le risultanze dei monitoraggi espletati dal SFR alla data del **31 dicembre 2012**;
- ed approvare l'elenco dei comuni ricadenti nella “**zona delimitata**” (**Allegato A**) e la relativa cartografia con le perimetrazioni delle nuove zone (**Allegato B**) che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- ed approvare, alla luce delle nuove conoscenze, il “Piano d'azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme- nel territorio della Regione Molise”, redatto sulla base del Piano d'azione Nazionale, ed approvato con DD n. 001 del 25 gennaio 2012, il quale è allegato al presente provvedimento come **Allegato I** e di esso facente parte integrante e sostanziale;
- ed approvare le misure fitosanitarie, contenute nell'**allegato II** al presente provvedimento e di esso facenti parte integrante e sostanziale, per il controllo del punteruolo rosso nella “**zona contenimento**”, redatte sulla base delle “Linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”;

RITENUTO CHE

- ❖ nella “**zona di contenimento**”, l'accertamento da parte del SFR, per la conferma delle segnalazioni fatte da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate non è sempre indispensabile, in quanto, rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere invece eseguite al più presto e con la massima tempestività;
- ❖ fermo restante gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, è necessario **imporre** nella “**zona di contenimento**”, ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di eseguire immediatamente le misure fitosanitarie di cui al “*Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme*”, **Allegato “I”** alla presente Determinazione Dirigenziale, con l'**obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale** ed al **Comune** sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l'apposito modello di notifica **Allegato “II”**, alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

- ❖ le Amministrazioni Comunali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 7 febbraio 2011 e del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte dal Piano di Azione Regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, attraverso l'emanazione di atti specifici per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

ai sensi del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche"

A) di fare obbligo agli interessati di attuare le misure fitosanitarie individuate nel "**Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme**", che allegato alla presente DD ne fa parte integrante e sostanziale (**Allegato I**);

B) che in base alle risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del **31 dicembre 2012, si delimitano le seguenti zone:**

- a) ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera *b*) del D.M. 7/2/2011, quale "**zona di contenimento**" le aree coincidenti con l'intero territorio dei Comuni dove la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* è tale che i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE, i Comuni di seguito elencati (vedi cartografia, **allegato B**):

| ZONE DI CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO | |
|--|----------------------|
| PROVINCIA | COMUNE |
| CAMPOBASSO | TERMOLI, CAMPOMARINO |

- b) ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera *a*) del D.M. 7/2/2011 quale "**zona infestata**", cioè la zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove è stata accertata e confermata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate tutte le misure fitosanitarie volte all'eradicazione. La stessa per semplicità si fa coincidere con l'intero territorio dei seguenti Comuni (vedi cartografia, **allegato B**):

| ZONE INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO | |
|--|---|
| PROVINCIA | COMUNE |
| CAMPOBASSO | PORTOCANNONE, SAN MARTINO IN PENSILIS, PETACCIATO, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, MONTENERO DI BISACCIA |
| ISERNIA | VENAFRO, POZZILLI |

- c) ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera *c*) del D.M. 7/2/2011 quale "**zona cuscinetto**", la fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata. In questa zona viene eseguito il monitoraggio intensivo per il *Rhynchophorus ferrugineus*. La stessa per semplicità si fa coincidere con l'intero territorio dei seguenti Comuni (vedi cartografia, **allegato B**):

| ZONE CUSCINETTO | |
|------------------------|--|
| PROVINCIA | COMUNE |
| CAMPOBASSO | GUGLIONESI, MAFALDA, TAVENNA, PALATA, MONTECILFONE, URURI, LARINO, ROTELLO |
| ISERNIA | SESTO CAMPANO, CONCA CASALE, FILIGNANO, MONTAQUILA, MONTERODUNI |

C) di approvare il "**Piano d'azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme- nel territorio della Regione Molise**", nonché tutte le misure fitosanitarie che devono essere attuate nella "**zona contenimento**", e nelle altre "**zone delimitate**" per il controllo del punteruolo rosso, incluse nei sotto elencati allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ✚ **allegato I** “Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma – nel territorio della Regione Molise”;
- ✚ **allegato II** “Misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire nella zona contenimento”;
- ✚ **allegato III** “Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso”;

D) di prescrivere l’obbligo, nelle **“zone di contenimento”**, ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell’art. 7 e 8 del decreto MIPAAF del 7 febbraio 2011 e dell’art. 50, lettere g) ed i) del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie così come individuate negli allegati **I** e **II** alla presente determinazione, **previa notifica**, secondo l’apposito modello di cui all’Allegato **III** alla presente determinazione, **al Servizio Fitosanitario Regionale** ed **al Comune** sul cui territorio è ubicata la palma infestata, con un anticipo di **almeno 5 giorni** lavorativi, per i dovuti controlli.

Tutti gli **oneri** derivanti dall’esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, **sono a carico dei proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma**, ai sensi dell’art. 10 del sopracitato DM 7/2/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005.

E) Le Amministrazioni Comunali i cui territori ricadono in **“zona di contenimento”** concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l’emanazione di atti specifici per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano. Ciò, per effetto del combinato disposto dell’art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”.

F) Nella zona cuscinetto ed in **quella indenne** **vige l’OBBLIGO** che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell’organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale il quale dispone gli specifici accertamenti.

F) La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m. ed i., **comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.**

Le presente determinazione, a motivo dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata integralmente sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Nicola Di Lisa

Campobasso, li 28 GEN. 2013

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
"Fitosanitario Regionale - Controllo e Bonifica"**

Dott. Agr. *Nicola Di Lisa*



La presente copia è conforme all'originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 28 GEN. 2013

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
"Fitosanitario Regionale - Controllo e Bonifica"**

Dott. Agr. *Nicola Di Lisa*

